

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente atto regola il conferimento di assegni, previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento nell'ambito di specifici programmi di ricerca, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione.
2. L'attività di ricerca, a cui correlare il conferimento degli assegni, deve:
 - a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata definita nel tempo;
 - b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'IISG;
3. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1 l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.
4. Ai sensi del presente atto si intendono:
 - a) per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
 - b) per "Responsabile della ricerca", il Responsabile della ricerca dell'IISG, nominato con Delibera n.10 del 11.11.2011, al quale è affidata la gestione interna del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni; nel caso di progetti premiali o di progetti che abbiano uno o più coordinatori scientifici, il responsabile della ricerca dell'IISG dovrà svolgere azione di coordinamento e di gestione in stretta collaborazione con detti coordinatori.
 - c) per "contraente" il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1.

Articolo 2

Criteria Generali

1. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai programmi di ricerca predetti. Detta peculiarità va comunque discussa e approvata dal Consiglio scientifico dell'ente.
2. La selezione dei contraenti e il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza.
3. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
4. L'IISG si avvale di tecnologie informatiche per assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
5. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'IISG e degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010.

Articolo 3

Requisiti relativi ai contraenti

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di curriculum scientifico idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno:
 - a) assegni di ricerca "professionalizzanti": diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999;
 - b) assegni di ricerca "post dottorali": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;
 - c) assegni di ricerca "senior": titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche;

- d) assegni di ricerca "grant": nell'ambito di specifici programmi di ricerca o formazione alla ricerca che siano stati oggetto di valutazioni nazionali o internazionali è possibile attivare assegni di ricerca che abbiano quale unico criterio di selezione l'eccellenza dei soggetti; l'attivazione dell'assegno di ricerca "grant" avviene su richiesta motivata del responsabile dei relativi fondi e deve essere approvata dall'IISG.
2. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, sarà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- a) Possono partecipare alla selezione studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito i titoli previsti dall'art. 3.1 del presente regolamento o titolo equivalente all'estero, ovvero studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
- b) Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'IISG o da altri enti e istituzioni di ricerca, a eccezione di quelle concesse dall'IISG o da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono essere iscritti a dottorati di ricerca solo nel caso in cui abbiano già seguito tutti i corsi propedeutici alla stesura della tesi dottorale e se non è loro corrisposta una borsa di studio.
- c) Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'IISG con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato e il personale di ruolo presso altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.
- d) Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge predetta, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Articolo 4

Durata degli assegni

1. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 22 comma 3 della legge predetta.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge predetta, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2010.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato con l'IISG non deve essere superiore a dieci anni, anche non continuativi, compresi tutti i rapporti di lavoro, di collaborazione e di formazione, gli assegni di ricerca e le borse di studio. Sono esclusi i rapporti di associazione, altre forme di collaborazione non onerose e il dottorato di ricerca; non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi precedenti al 1° maggio 2011.

Articolo 5

Selezione dei contraenti

1. Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. L'avviso di selezione è predisposto dal Presidente e dal Responsabile scientifico dell'IISG e reso pubblico, a cura del Direttore Generale, mediante affissione nell'albo della propria sede, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet dell'IISG, www.studigermanici.it, del MIUR e dell'Unione Europea oltre che con ulteriori modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente

richieste dai finanziatori dei programmi.

3. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
 - a) tema della ricerca;
 - b) tipologia, importo e modalità di erogazione dello stesso;
 - c) durata dell'assegno;
 - d) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione da ricoprire e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
3. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, secondo le modalità indicate nel bando. Alla domanda va allegato un curriculum dell'attività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti. Va inoltre presentata un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22 c. 9 della legge 240/2010. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare domande distinte.
4. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'IISG.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Presidente può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6

Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Presidente dell'Ente ed è composta da tre componenti – di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca ovvero un professore esterno di materia congruente con il tema del progetto e in possesso di un'ampia produzione scientifica che verrà nominato in qualità di membro interno. Gli altri due membri dovranno essere scelti tra professori ordinari di materie e con pubblicazioni scientifiche pienamente congruenti con l'oggetto della ricerca. Le funzioni di segretario devono essere

svolte da un componente della Commissione.

2. Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
3. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia sia all'estero.
4. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.
5. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
6. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.
7. La Commissione deve concludere la propria attività entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato e in cui è indicato il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più assegni.
8. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del Direttore amministrativo, con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
9. Il Presidente, sentito il Responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori che rinuncino all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 7

Conferimento degli assegni di ricerca

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore amministrativo,

mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.3, comma 2, lettera b, c, d del presente regolamento. Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall'IISG.

2. Il contraente svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal Responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato. Il contraente è comunque tenuto a svolgere attività di ricerca all'interno dell'Ente e partecipare alle attività culturali e scientifiche svolte dall'Ente espressamente dedicate agli assegnisti – su indicazione del responsabile della ricerca – per almeno un terzo del tempo previsto, salvo autorizzazione all'assenza da parte del Direttore Generale dietro parere vincolante del Responsabile della ricerca su richiesta motivata del contraente.
3. Eventuali differimenti della data d'inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni.
4. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata dalle ragioni sopra indicate, comporta la sospensione della erogazione dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

Art. 8

Decadenza e rinuncia all'assegno di ricerca

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'IISG, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 7, comma 1.

2. Il contraente che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento del Direttore Generale.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca dell'Ente e dell'eventuale responsabile scientifico della ricerca stessa.
4. Qualora il contraente, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire eventuali somme anticipatamente ricevute.

Art. 9

Trattamento economico

1. L'importo dell'assegno di ricerca, nel rispetto dell'importo minimo fissato nel Decreto del Ministro del 9 marzo 2011 n.102 (euro 19.367,00), è indicato per ciascuna tipologia in una tabella allegata al presente regolamento. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.
2. L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca.
3. L'accesso a ciascuna tipologia avviene con l'attribuzione dell'importo iniziale. In via eccezionale, per gli assegni di ricerca "senior" l'accesso può avvenire con l'attribuzione di un importo superiore a quello iniziale per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti, in relazione alla specificità dell'attività di ricerca.
4. L'attribuzione di importi immediatamente superiori può essere disposta dal Direttore Generale dopo almeno un anno di attività, su richiesta del Responsabile della ricerca e a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 10.

5. Non è consentita, nell'ambito della durata prevista per l'assegno, l'attribuzione di importi appartenenti a tipologie diverse da quelle previste per la tipologia di ingresso.

Art. 10

Valutazione dell'attività svolta e dei risultati

1. Il Responsabile della ricerca e il contraente trasmettono al Presidente, prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
2. Il Presidente valuterà la relazione con giudizio motivato e insindacabile. In caso di valutazione positiva, il Presidente, sentito il Responsabile della ricerca dell'Ente e l'eventuale responsabile scientifico della ricerca stessa, si esprime sulla rinnovabilità dell'assegno.

Art. 11

Documentazione

1. Il contraente dovrà presentare al Direttore Generale, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti d'impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'IISG;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

- d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
 3. L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel bando, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 4. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'IISG, www.studigermanici.it, del provvedimento di cui all'art. 6, comma 7, i candidati possono chiedere all'IISG, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. L'IISG provvederà a detta restituzione tramite contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.
 5. Trascorso il suddetto termine, l'IISG non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura per le finalità di gestione della selezione. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati all'IISG è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il

diritto di accesso ai dati che lo riguardano e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale, che è anche il responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.

5. Il diritto di accesso agli atti del concorso è esercitato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'IISG fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

IMPORTI DEGLI ASSEGNI NELLE VARIE TIPOLOGIE		
TIPOLOGIA	REQUISITI	IMPORTO
assegni di ricerca "professionalizzanti"	diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999	€ 19.500
assegni di ricerca "post dottorali"	titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale	€ 22.000
assegni di ricerca "senior"	titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche	Importo previsto da specifico progetto
assegni di ricerca "grant"	nell'ambito di specifici programmi di ricerca che siano stati oggetto di valutazioni nazionali o internazionali è possibile attivare assegni di ricerca che abbiamo quale unico criterio di selezione l'eccellenza dei soggetti	Importo previsto dalla specifica normativa del programma di riferimento. L'importo massimo non può superare l'equivalente lordo del ricercatore Il livello



IL PRESIDENTE

Roberto Orlandi